

Statuto della Società "Museo Storico in Trento" ONLUS : approvato dall'assemblea generale della società del Museo il 4 maggio 1998, in «Archivio trentino» (ISSN: 1125-8225), 47/2 (1998), pp. 247-252.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/artsc>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Statuto della Società
«Museo Storico in Trento» ONLUS
approvato dall'assemblea generale della società del
Museo il 4 maggio 1998

TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 – Denominazione e sede

Il Museo Storico in Trento costituito nel 1923 con la denominazione di Museo Trentino del Risorgimento, modificata nel 1945 in Museo Trentino del Risorgimento e della Lotta per la Libertà e nel 1994 ulteriormente modificata in Museo Storico in Trento ed ora nella nuova denominazione: «MUSEO STORICO IN TRENTO ONLUS» è un'Associazione culturale, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in Trento (TN), Via Bernardo Clesio n.3 presso il Castello del Buonconsiglio.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo del Museo storico in Trento è quello di promuovere gli studi sull'età moderna e contemporanea in campo storico con particolare riferimento alla Provincia di Trento e al periodo del Risorgimento e della lotta per la libertà valorizzando il patrimonio di interesse storico-artistico, di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089.

Il Museo non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e di quelle accessorie per natura all'attività istituzionale ai sensi dell'art. 10, punto 5, del decreto legislativo 460/97, alla legge statale sugli archivi Dpr. 30 settembre 1963 n. 1409 in parte modificata dal Dpr. 3 dicembre 1975 n. 805 oltre alla legge provinciale sugli archivi del 14 febbraio 1992 n.11.

Si considerano attività connesse a quella istituzionale: la raccolta, conservazione, catalogazione e lo studio di documenti e pubblicazioni; la cura di edizioni periodiche e monografiche; a tal fine raccoglie documenti e pubblicazioni, cura edizioni periodiche e monografiche, organizza incontri scientifici e manifestazioni, cura con un apposito laboratorio didattico i rapporti col mondo della scuola, promuove la ricerca storica; la conservazione e la raccolta anche di oggetti di proprietà di enti morali e di privati che gli siano affidati in conservazione. Tali oggetti restano di proprietà degli affidatari.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Organizzazione del materiale

Tutto il materiale del Museo è diviso e collocato in quattro sezioni:

- ostensiva, inclusiva di un settore sulla storia della città e del Doss Trento;
- archivio e biblioteca;
- laboratorio didattico;
- cineteca storica.

TITOLO II
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio del Museo è costituito:

- dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico;

- dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione;
- dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
- da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori e degli uffici;
- dai beni che perverranno al Museo per donazione pubblica o privata, lascito, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- dai materiali prodotti o acquistati dal Museo e destinati alla vendita;
- da eventuali brevetti o diritti.

Art. 6 - Entrate

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Museo si avvale di:

- quote sociali;
- contributi ordinari e straordinari del Comune di Trento;
- contributi e sussidi dello Stato, della Provincia autonoma di Trento e di altri enti;
- contributi di soci e legati;
- ogni altro provento di attività o iniziative previste dallo statuto;

Il Museo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Il Museo (ONLUS) ha l'ob-

bligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle attività ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Contabilità

L'organo direttivo a mezzo del suo Tesoriere, in relazione all'attività complessivamente svolta deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione.

L'esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III SOCI, AMMISSIONE, DIMISSIONE, LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 8 - Soci

I Soci si dividono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci vitalizi;
- d) Soci sostenitori.

La loro differenziazione risulta dal diverso ammontare della quota stabilita ogni anno dalla Direzione. Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere enti pubblici o privati/e) soci onorari: la Direzione

può conferire il titolo di Socio onorario a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Art. 9 – Ammissione dimissione ed esclusione

La qualifica di socio si acquista su domanda, controfirmata da due soci ed accettata dalla Direzione.

Si perde per dimissione, per inadempienza agli obblighi sociali o per gravi fatti che siano in contrasto con le ragioni sociali dell'Istituzione.

Art. 10 – Versamento quote sociali

Le quote sociali annuali, fissate dalla Direzione sono versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti; il diritto di voto in Assemblea generale ordinaria e straordinaria è attribuito ai soci già iscritti nell'anno precedente a quello di convocazione dell'Assemblea. I soci ricevono gratuitamente il bollettino dell'Associazione e godono di altre modiche facilitazioni sociali.

TITOLO IV

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 12 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;

- la Direzione;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - Assemblee

Spetta all'Assemblea generale:

- l'elezione di quattro membri della Direzione;
- l'elezione di due Revisori dei conti;
- l'elezione di due Proviviri;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l'approvazione della Relazione morale;
- l'approvazione del piano annuale di attività sociale;
- la deliberazione sulle eventuali modificazioni dello Statuto.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all'anno nel periodo dal 01 febbraio al 30 aprile per l'approvazione del piano di attività, del conto preventivo e del rendiconto consuntivo.

La convocazione è fatta con comunicazione personale spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci saranno convocati in Assemblea straordinaria quando la Direzione lo giudichi opportuno o un quinto dei soci ne faccia formale richiesta al Presidente.

Ciascuno dei soci, se munito di delega, può votare anche in nome di altri soci, fino al numero di due.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega

di almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta l'approvazione della maggioranza dei soci. Qualunque deliberazione si considera approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Risultano eletti alle cariche sociali i soci che hanno ottenuto maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il più anziano di età. Le votazioni per l'elezione della Direzione, dei Revisori dei conti e dei Probiviri avvengono a scheda segreta; tutte le altre a votazioni palesi. Per l'elezione della Direzione ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Art. 14 - *Presidente*

Presidente dell'Associazione è il Sindaco di Trento, che ne è il legale rappresentante, a cui spetta, fra l'altro, di convocare l'Assemblea generale dei soci e le riunioni della Direzione.

Art. 15 - *Direzione*

La Direzione è formata dal Sindaco di Trento, quale Presidente e da otto Consiglieri di cui quattro sono eletti dall'Assemblea Generale fra i soci e i rimanenti quattro sono nominati dal Consiglio Comunale di Trento, sempre scelti fra i soci del Museo. La Direzione dura in carica per un quinquennio.

La Direzione nomina in proprio seno il

Vicepresidente, il Direttore e il Tesoriere. Il Direttore sovrintende alle attività sociali secondo le direttive impartite dalla Direzione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il Tesoriere provvede alla tenuta del bilancio e alla contabilità relativa.

I membri di Direzione che rimangono assenti dalle riunioni per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Per la validità delle sedute della Direzione è richiesta la presenza di almeno cinque membri, compreso il Presidente.

La Direzione si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengano opportuno.

La Direzione ha facoltà di chiamare, per lo studio di particolari questioni, uno o più esperti senza voto deliberativo.

La Direzione è pure autorizzata a nominare commissioni di studio.

Art. 16 - *Funzioni della direzione*

La Direzione ha le seguenti funzioni:

- cura la gestione del Museo;
- delibera sugli acquisti di materiali;
- provvede all'impiego fruttifero dei fondi;
- si esprime sull'accettazione di doni e legati;
- delibera di stare in giudizio;
- decide sull'accettazione o esclusione dei Soci;

- stabilisce le norme del regolamento;
- adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti non espressamente riservati all'Assemblea generale dei soci.

Art. 17 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due membri eletti dall'Assemblea Generale di soci. Esso controlla la contabilità, i bilanci e predispone a fine anno la relazione finanziaria sul rendiconto consuntivo.

I Revisori durano in carica un quinquennio.

Art. 18 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri dei quali due probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale fra i soci ed il terzo scelto fra i soci del Museo è nominato dal Consiglio Comunale di Trento.

Esso dirime eventuali controversie insorte fra Soci, e fra questi e l'Associazione.

I Probiviri durano in carica un quinquennio.

Art. 19 – Cessazione di carica degli organi sociali

I membri della Direzione, i Revisori dei conti e i Probiviri che nel corso del quinquennio per qualunque motivo, cessino dalla loro carica, vanno surrogati dal primo dei non eletti dell'Assemblea o, rispettivamente, dal Consiglio Comunale di Trento.

Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Generale sentito il parere del Consiglio Comunale di Trento.

La proposta deve essere espressamente messa all'ordine del giorno e viene approvata con la maggioranza di due terzi dei soci.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, le collezioni, i documenti amministrativi, le attività, le passività e quant'altro appartiene all'associazione, saranno affidati al Comune di Trento affinché li devolva ad altra Associazione con finalità analoghe a quelle del Museo o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1992 e, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Al personale in servizio presso la disciolta Associazione è assicurato dal Comune di Trento, sulla base di uno specifico protocollo addizionale, il mantenimento del posto ed il godimento dei diritti acquisiti.

Art. 21 – Modifiche dello statuto

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 13 dello stesso, salvo quanto disposto dall'art. 20 per il quale è necessaria la maggioranza dei due

terzi dei Soci.

Il Consiglio comunale di pronuncerà sulle modifiche proposte rimandando all'Assemblea le eventuali osservazioni.

Dopo la seconda approvazione delle modifiche da parte dell'Assemblea dei Soci esse diventano esecutive.